

APPALTI/ Sentenza del Consiglio di stato sull'utilizzo dell'avvalimento

Qualità anche in prestito

La certificazione da un'impresa all'altra

DI ANDREA MASCOLINI

In un appalto pubblico la certificazione di qualità, in quanto elemento che garantisce la stazione appaltante rispetto alla capacità tecnica dell'imprenditore, può essere «prestata» da una impresa a un'altra utilizzando l'istituto dell'avvalimento; è però necessario che le risorse tecniche e professionali siano messe a disposizione per tutta la durata del contratto. Lo afferma il Consiglio di stato, con la sentenza del 24 luglio 2014, n. 3949, rispetto a una specifica vicenda riguardante un appalto di lavori di messa in sicurezza e ampliamento di una scuola elementare. In primo grado era stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione perché, da un lato, l'avvalimento a favore dell'aggiudicatario da parte di un'altra impresa non sarebbe stato utilizzabile per sopperire alla carenza dell'attestazio-

ne Soa e, dall'altro, perché il contratto di avvalimento non sarebbe stato esaustivo e non avrebbe coperto la mancanza di alcune figure (direttore tecnico e responsabile tecnico degli impianti) previste dalla normativa regolamentare sugli impianti. Il Consiglio di stato annulla la sentenza del Tar e ricostruisce innanzitutto il quadro normativo riferibile all'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 88 del dpr



207/2010. In particolare i giudici specificano che nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità, finalizzata a valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, va qualificata come requisiti

di idoneità tecnico-organizzativa dell'impresa. Si tratta quindi di un elemento che ha la funzione di verificare la capacità tecnico-professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto. Sulla base di tale presupposto la sentenza, contrariamente alla determina Anac n. 2/2012, afferma che la certificazione di qualità, afferendo alla capacità tecnica dell'imprenditore, è coerente con l'istituto dell'avvalimento, strumento giuridico utilizzabile per provare i possessori di tale elemento, e applicabile alla gara specifica che non preclude il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la certificazione di qualità (ma sarebbe stata comunque una clausola inefficace). Per i giudici quindi il contratto di avvalimento legittimamente prodotto dall'aggiudicatario

risultava in concreto anche del tutto rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente dal momento che in esso erano espressamente chiariti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa propri del modello di gestione e organizzazione dell'impresa ausiliaria che la stessa si era obbligata a mettere a disposizione dell'ausiliata, oltre alle macchine e attrezzature analiticamente elencate. Inoltre il prestito delle risorse e mezzi, comprendendo anche le figure tecniche (responsabile tecnico e direttore tecnico) messe a disposizione dell'ausiliata, fa sì che il contratto si ponga del tutto in linea con le esigenze di messa a disposizione per tutta la durata dell'appalto delle risorse necessarie a svolgere le prestazioni contrattuali.

© Riproduzione riservata

